

Ascensore rotto per sbalzi termici: decide il giudice ordinario

Fornitura elettrica

Giurisdizione del giudice amministrativo solo se la Pa esercita il potere autoritativo

Se il danno è relativo ai rapporti di utenza la causa va al tribunale ordinario

Rosario Dolce

È datata 4 gennaio la prima pronuncia del 2024 della Cassazione a Sezioni unite in materia condominiale. L'ordinanza 258/2024, è intervenuta per chiarire quale sia la ripartizione di giurisdizione tra

giudice ordinario e amministrativo in tema di fornitura di energia elettrica - in quanto servizio pubblico essenziale - affidato in concessione dallo Stato al gestore della rete, allorché il relativo cattivo funzionamento sia causa di danni ad un impianto condominiale.

L'occasione per l'intervento prendeva spunto da una pronuncia sul difetto di giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Catania.

Il giudice etneo aveva respinto la domanda risarcitoria di un condominio locale contro una società di distribuzione e somministrazione per i danni causati all'ascensore dello stabile da un forte sbalzo di tensione nella fornitura dell'energia elettrica. Secondo il Tribunale, le controversie aventi ad oggetto la fornitura sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice am-

ministrativo, in applicazione della previsione dell'articolo 33 Dlgs 89 del 1998, nel testo all'epoca vigente. Riassunto però il giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, con ordinanza del 27 marzo 2023, numero 1023, veniva sollevato conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell'articolo 11 Codice del processo amministrativo, dubitando a sua volta il Tar della propria giurisdizione.

La Cassazione, Sezioni unite, dirime la questione affermando esplicitamente che, per la materia trattata, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Si precisa che «la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il

suo potere autoritativo (Cassazione Sezioni unite 23745/2004). Conseguentemente: «ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici - siano essi dati o meno in concessione - occorre distinguere tra la sfera attinente all'organizzazione del servizio e quella attinente, invece, ai rapporti di utenza». Pertanto se l'azione risarcitoria proposta nei confronti dell'ente gestore del servizio energetico e/o proprietario della rete, riguarda un danno riflesso dell'organizzazione del servizio stesso, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, mentre sussiste, come nel caso in esame, la giurisdizione del giudice ordinario se non si controverte dell'esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo.